

SUPER E IPER AMMORTAMENTO 2020

elaborazione della D.ssa Michela Marchegiani

SUPER AMMORTAMENTO

PERIODO	Investimenti effettuati dal 01.01.2020 al 31.12.2020 Finestra al 30.06.2021 con ordine accettato e acconto 20% entro il 31.12.2020
TETTO MASSIMO	2 milioni di euro
AGEVOLAZIONE	Credito imposta del 6% fuibile in 5 quote annuali dall'anno successivo a quello di entrata in funzione Non è necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi Il credito non è rilevante ai fini IRES - IRPEF (non tasabile)
CONDIZIONI	Rispetto normativa sicurezza sui luoghi di lavoro Corretto adempimento versamento contributi a favore dei lavoratori Previsto un obbligo di comunicazione al MISE Se il bene viene venduto entro il 31.12 dell'anno successivo regola dell'investimento sostitutivo o restituzione del credito Obbligo di annotazione in fattura di acquisto mirato all'agevolazione

SUPER AMMORTAMENTO

PERIODO	Investimenti effettuati dal 01.01.2020 al 31.12.2020 Finestra al 30.03.2021 con ordine accettato e acconto 20% entro il 31.12.2020
----------------	---

TETTO MASSIMO 10 milioni di euro

AGEVOLAZIONE Credito imposta variabile - 40% fino a 2,5 milioni di euro - 20% fino a 10 milioni di euro
Credito fruibile in compensazione in 5 quote annuali dall'anno successivo a quello di interconnessione
Non è necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi
Il credito non è rilevante ai fini IRES - IRPEF (non tassabile)

CONDIZIONI

- Rispetto normativa sicurezza sui luoghi di lavoro
- Corretto adempimento versamento contributi a favore dei lavoratori
- Previsto un obbligo di comunicazione al MISE
- Se il bene viene venduto entro il 31.12 dell'anno successivo regola dell'investimento sostitutivo o restituzione del credito
- **Obbligo di annotazione in fattura di acquisto mirato all'agevolazione**
- In relazione agli investimenti dell'**allegato A** e dell'**allegato B** annessi alla Legge di Bilancio 2017 di costo di acquisizione unitario superiore a euro 300.000 le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica semplice redatta da un ingegnere o da un perito iscritti nei relativi albi, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato che attesti il possesso dei requisiti tecnici e di interconnessione.

In caso di beni di costo unitario inferiore o uguale a euro 300.000 resta ferma la facoltà di adempiere all'obbligo di attestazione con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante, di cui al D.P.R. 445/2000.

CUMULABILITA' Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto

IMPRESE AGRICOLE

Riguardo ai crediti d'imposta per gli agricoltori va precisato che potranno essere utilizzati in compensazione tramite modello F24, a prescindere

dal regime fiscale applicato per la determinazione del reddito d'impresa. Pertanto gli imprenditori agricoli avranno a disposizione i nuovi iper e super bonus per compensare Iva, tributi locali e carico contributivo, oltre che le imposte dirette.